

COMUNE DI GORLA MAGGIORE

PROVINCIA DI VARESE

B I B L I O T E C A C I V I C A

----- ° ° -----

R E G O L A M E N T O

APPROVAZIONE CON DELIBERAZIONE :

N. 56 in data 18.11.1976 - esaminata senza rilievi dalla S.P.C. di Varese, nella seduta del 26.2.1976 al progressivo n. 7871 - in relazione alle modifiche di cui al successivo atto consiliare N. 12 del 30.1.1976 - esaminato senza formulare rilievi dalla S.P.C. di controllo della seduta del 26.2.1976 al prog. n. 7872.-

PUBBLICATA ALL' ALBO COMUNALE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL 4 marzo 1976, senza opposizioni.-

IL SEGRETARIO COMUNALE

R E M E S S A

La Biblioteca Civica di Gorla Maggiore é stata istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 14.5.1971 approvata dalla G.P.A. di Varese in seduta del 5.8.1971 n. 4759; essa ha sede nei locali del Palazzo Comunale alla cui manutenzione ordinaria e straordinaria provvede direttamente il Comune.

Il Consiglio Comunale di Gorla Maggiore, considerando il problema del funzionamento e dell'efficacia della Biblioteca civica, in reazione a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 41 del 4 settembre 1973, si propone di favorire ed appoggiare anzitutto l'azione della Commissione direttiva intesa a costituire un sistema bibliotecario comprensoriale.-

Si impegna a bandire un concorso per la nomina di un addetto alla biblioteca, con funzioni di bibliotecario.

L'addetto alla biblioteca sar  una persona che offra le garanzie necessarie alla funzione ed operer  secondo quanto stabilito dal presente regolamento.-

LINEE PROGRAMMATICHE

ART. 1 - La Biblioteca civica é al centro dell' attività culturale del paese : sua funzione é quella di realizzare come momento di vita concreta e socialmente valida iniziative a carattere culturale ed a diffondere l'informazione con criteri di imparzialità e pluralismo nel confronto delle varie opinioni.-

ART. 2 - Essa é inserita nella vita del paese: promuove e favorisce ricerche, discussioni, informazioni, attività che servano a rendere la popolazione cosciente dei problemi comuni e capace di un autonomo giudizio.-

Art. 3 - Imposta una linea d'azione culturale intesa ad informare il pubblico sulla realtà del mondo moderno, ad inquadrare le situazioni locali in un ambito più vasto : in particolare segue le vicende e i problemi del mondo dei lavoratori e della scuola, movendo dal fatto che lavoro e studio sono le componenti fondamentali della vita dei gorlesi, contribuendo all'attuazione del diritto allo studio.-

ART. 4 - Assicura alle istituzioni esistenti ed ai gruppi che si propongono un impegno culturale e sociale il proprio appoggio, mettendo a disposizione i locali, gli strumenti di comunicazione culturale e l' eventuale aiuto finanziario.-

ART. 5 - Tiene presente le componenti della popolazione : nativi ed immigrati, lavoratori e studenti, giovani ed anziani; mediante incontri ed iniziative aperte ne favorisce l' amalgama e la cooperazione.-

ART. 6 - Garantisce la custodia, l'integrità ed il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio. Assicura il reperimento, l'acquisizione, la tutela e il godimento pubblico delle opere manoscritte o a stampa, nonché dei documenti di interesse locale.-

LA COMMISSIONE

ART. 7 - Organo direttivo della Biblioteca è la Commissione che dura in carica tre anni ed è composta come segue:

- Assessore alla P.I.;
- Tre rappresentanti del Consiglio Comunale di cui uno della minoranza;
- Un rappresentante dei Sindacati Unitari proposto da essi;
- Un rappresentante per ogni Consiglio Scolastico;
(Media - Elementare - Materna)
- Sette rappresentanti designati dai soci della Biblioteca, che siano il più possibile rappresentativi dei gruppi politico-culturali e sociali operanti nel paese.- Questa designazione si farà mediante convocazione dell'Assemblea dei Soci attraverso manifesti ed inviti personali.- Condizione per partecipare alla scelta è di aver compiuto il 14° anno di età; per essere designati, oltre ad aver compiuto il 14° anno di età, si richiede la residenza in questo Comune.-

ART. 8 - I vari rappresentanti per la commissione designati come previsto nell'art.7, saranno poi nominati dal Consiglio Comunale.-

ART. 9 - I membri della Commissione sono tenuti a partecipare alle riunioni e fornire giustificazioni in caso di assenza.- Si ritiene decaduto dalla carica chi faccia tre assenze di seguito senza darne ragione.- Lo sostituisce il candidato che nelle elezioni precedenti abbia ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quelli dei candidati eletti; per i membri designati dalle varie istituzioni la sostituzione avverrà mediante una nuova proposta dagli Enti

al Consiglio Comunale.

ART. 10 - La Commissione si riunisce periodicamente almeno una volta ogni due mesi; sceglie nel suo ambito un Presidente ed un cassiere; perché la riunione sia valida occorre la presenza di almeno metà più uno dei componenti.

Di ogni seduta della Commissione sarà redatto verbale che dovrà essere a disposizione del pubblico per la consultazione in biblioteca.

ART. 11 - Essa rappresenta ed interpreta la popolazione: suo compito è quello di assicurare l'effettiva partecipazione ed il funzionamento della biblioteca secondo le linee stabilite nei primi cinque articoli; al suo insediamento essa propone al Consiglio Comunale gli indirizzi generali di azione culturale della Biblioteca.

Stabilisce l'orario di apertura ordinario e straordinario; organizza il servizio di lettura e prestito; cura il rifornimento di libri e riviste; redige entro la fine di giugno di ogni anno il bilancio preventivo ed entro lo stesso termine fa una relazione sull'attività svolta e sul programma da attuarsi l'anno successivo da trasmettere al Consiglio Comunale per l'approvazione ed alla Soprintendenza bibliografica regionale;

assicura l'agibilità della Biblioteca a Istituzioni e gruppi, concordando l'orario di riunione, ~~per~~ previa precisazione della responsabilità;

suo compito è pure quello di promuovere l'attuazione di un sistema bibliotecario comprensoriale al fine di allargare la disponibilità di materiale, assicurare un più vasto campo di iniziative e di informazione, favorire la collaborazione fra gruppi culturali di centri diversi.-

ART. 12 - La Commissione convoca almeno una volta all'anno l'assemblea dei cittadini per discutere le direttive di sviluppo della Biblioteca.

ART. 13 - La responsabilità dell'andamento generale della Biblioteca è assunta dal Presidente.

Egli convoca la Commissione (che può essere convocata pure su richiesta da almeno cinque dei suoi membri); fissa l'ordine del giorno, tenendo conto delle proposte dei Commissari; fa eseguire le deliberazioni prese dalla Commissione; adotta, in caso di necessità, i provvedimenti opportuni che devono entro sette giorni essere approvati dalla Commissione; assume la funzione di collegamento con il Consiglio Comunale.-

IL BIBLIOTECARIO

ART. 14 - Il Bibliotecario si occupa direttamente della conservazione del patrimonio librario e dell'attrezzatura; mantiene la disciplina interna della Biblioteca durante l'orario di apertura ordinaria; soprintende alla catalogazione di libri e riviste ed alla loro ordinazione; alle operazioni di distribuzione e ritiro dei libri; tiene al corrente l'elenco dei libri dati in prestito e lo scadenziario; fa proposte alla commissione per la scelta dei libri, riviste e materiale da acquistare; partecipa alle riunioni della Commissione, di cui è Segretario di diritto, senza voto; la coadiuva nelle sue attività specifiche. Le mansioni specifiche affidate al Bibliotecario sono descritte in apposita procedura di lavoro.-

FINANZIAMENTO.-

ART. 15 - La Biblioteca provvede ai propri bisogni coi seguenti mezzi:

- contributi ordinari e straordinari decisi dal Consiglio Comunale, finanziamenti da parte dello Stato, della Regione ed altri enti pubblici;
- eventuali donazioni e lasciti di privati.

FUNZIONAMENTO

ART. 16 - Il servizio lettura e prestiti è gratuito; ad ogni cittadino od altro frequentatore è data una tessera numerata di riconoscimento.-

La lettura in sede sarà garantita dalla Commissione e dal Bibliotecario.-

ART. 17 - Le iniziative di studio, ricerca, attività culturale e sociale sono portate avanti da coloro che le propongono, in base al principio dell' autonomia; la Commissione esercita a questo riguardo la funzione di coordinamento e quella di garantirne la democraticità e la più ampia pubblicizzazione in armonia con i principi della Costituzione.

Nel caso che un gruppo muti durante l' esecuzione del programma precedentemente sottoposto alla Commissione deve darne notizia alla commissione stessa: la quale, qualora riconoscerà in tale mutamento la violazione dei principi su esposti, toglierà al gruppo la facoltà di continuare in Biblioteca l' attività e l' eventuale aiuto finanziario.

I locali della Biblioteca potranno essere adibiti anche a mostre: nel caso di mostre mercato l' espositore verserà il 10% del ricavato o donerà un' opera esposta alla biblioteca a titolo di risarcimento spese.- L' orario sarà quello di apertura normale e per non di più di 15 giorni.- Per apertura straordinaria l' espositore è responsabile di ogni danno e ammanco ai beni della biblioteca; per questo dovrà sottoscrivere un' apposita dichiarazione.

L' autorizzazione viene concessa, su richiesta dell' interessato, dalla commissione.- Nella richiesta si indicherà il tipo di materiale esposto: se si tratta di mostra-mercato si deve allegare l' elenco delle opere esposte e il prezzo relativo.-

Nessun pagamento percentuale sarà fatto se sarà la Biblioteca ad invitare un espositore.-

ART. 18 - Sono esclusi dal prestito le enciclopedie, i dizionari, le opere di speciale valore, gli ultimi 2 numeri di ogni rivista, i giornali non ancora rilegati, le opere da riparare.-

ART. 19 - Per la lettura a domicilio si possono ritirare ogni volta 2 opere; per riviste e periodici un massimo corrispondente ad un semestre; il Bibliotecario può autorizzare in casi speciali il prestito di una maggiore quantità di opere e riviste.-